

STATUTO “EBENEZER ITALIA ODV”

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata “EBENEZER ITALIA ODV”, qui di seguito detta “associazione”.
2. L'associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo “ODV” nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. La presente associazione costituisce la sezione italiana del fondo internazionale denominato “EBENEZER EMERGENCY FUND INTERNATIONAL”, la cui sede principale si trova a Bournemouth, in Inghilterra.
6. L'associazione ha la propria sede legale in Via della Magliana n. 549, Roma e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. Inoltre, sempre con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere istituite sedi operative in Italia o all'estero.

Art. 2 - Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
 - b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 - c) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
 - d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. L'associazione è un'organizzazione non governativa che ha per oggetto prioritario l'assistenza umanitaria, finanziaria, materiale e sociale nel mondo. L'associazione lavora per aiutare e soccorrere quanti si trovano in una situazione di sofferenza e di disagio ed, in particolare, a riunire ed a mobilitare le persone che sostengono i valori giudeo-cristiani. L'associazione supervisiona e organizza tutti i mezzi necessari a perseguire i propri scopi che, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere così riassunti:
- a) Attività culturali: seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e manifestazioni per ogni fascia d'età.
 - b) Attività editoriali: pubblicazione di riviste, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
 - c) Attività umanitaria: raccolta di vestiti e cibo.
3. L'associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
4. L'associazione, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, può ricevere in assegnazione beni mobili ed immobili confiscati alla mafia ed alla criminalità organizzata.
5. L'associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti ed al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente art. 3 del presente statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione ovvero in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzativa e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano il progetto e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. I soci sono coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato successivamente apposita domanda scritta e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
4. L'ammissione all'associazione viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, direttamente dall'Organo di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, sempre a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà: specificare le proprie complete generalità; dichiarare di non aver avuto condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta una pronuncia di riabilitazione ovvero una dichiarazione di estinzione del reato e che non abbia in corso cause di qualsiasi natura; accettare il governo e l'organizzazione dell'associazione; impegnarsi a versare la quota associativa. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
5. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea dei soci.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha il diritto di:
 - a) Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali.
 - b) Essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
 - c) Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
 - d) Recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali.
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
 - c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di recesso, esclusione o di decesso.

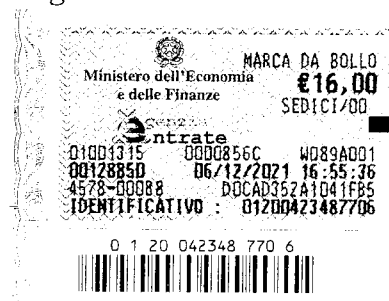
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre quote eventualmente versate a qualsiasi titolo all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno ovvero dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione nel caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. Ciascun socio può essere escluso dalla presente associazione qualora vengano meno i requisiti che ne hanno motivato la sua associazione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della presente associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal regolamento interno, ovvero agli obblighi contributivi, nonché intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
6. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Presidente dell'associazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea è tenuta a deliberare, con il metodo del contraddittorio e dopo aver ascoltato le giustificazioni del soggetto interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla detta convocazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione ovvero in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo ovvero con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci.
 - b) L'Organo di Amministrazione.
 - c) Il Presidente dell'associazione.
 - d) L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.
 - e) Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni ed i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.



Art. 11 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto, purché risulti essere regolarmente iscritto nel libro dei soci da almeno 6 (sei) mesi.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I soci, ad eccezione di quanto previsto all'art. 13, punto 4 del presente statuto, possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro apposita delega scritta. Ciascun socio, nelle sole assemblee tenute di presenza, può rappresentare fino ad un massimo di un socio. La delega, inoltre, non può essere conferita ad un componente dell'Organo di Controllo o di Revisione Legale, ovvero ad un dipendente dell'associazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati e che, in particolare, si siano distinti per onorabilità, capacità e fedeltà, nonché per l'attività di servizio prestata a favore dell'associazione.
 - b) Determinare ed approvare il programma di attività dell'associazione.
 - c) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione e l'eventuale preventivo.
 - d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto, al regolamento interno ovvero alla legge.
 - e) Deliberare, quando richiesto ed, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di delibere di esclusione.
 - f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.
 - g) Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di Amministrazione.
 - h) Fissare l'ammontare del contributo associativo su proposta dell'Organo di Amministrazione.
 - i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua diretta competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto.
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ovvero la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora per la prima e la seconda adunanza. Qualora l'Assemblea fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.
4. La partecipazione all'Assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, previo consenso della metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, che dovrà essere prestato e recepito dal Presidente dell'associazione in forma scritta, prima dell'invio della relativa convocazione. Nelle assemblee tenute in modalità di videoconferenza non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea dei soci e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ovvero in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad eventuali modifiche da apportare allo statuto od alla trasformazione od allo scioglimento e liquidazione dell'associazione ovvero alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, ma non in quelle che riguardano una loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino direttamente le singole persone, nel quale caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'associazione ed in loro mancanza rispettivamente dal Vice Presidente e da un socio eletto direttamente dall'assemblea, è conservato presso la sede dell'associazione nel libro delle Assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di visionare il verbale secondo quanto stabilito nel successivo art. 22, comma 5.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione agli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea dei soci. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente ed assegna, nel contempo, gli incarichi di Segretario e di Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con la sola esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
4. Non può essere nominato consigliere e, se eventualmente nominato, decade immediatamente dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.
 - b) Deliberare in merito alle eventuali limitazioni del potere di rappresentanza dei singoli consiglieri.
 - c) Amministrare l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
 - d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
 - e) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale.
 - f) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma di attività, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio.
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta e l'eventuale bozza del preventivo.
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei soci, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
 - i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.
 - j) Deliberare in merito all'esclusione dei soci.
 - k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e quelli di esclusione dei soci.
 - l) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere.
 - m) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - n) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso.
 - p) Istituire eventuali sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
 - q) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea ovvero ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita

delibera assunta a maggioranza dell'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea dei soci con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione, effettuate attraverso cooptazione dello stesso consiglio nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che, pertanto, deve essere necessariamente rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza. Qualora la riunione fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'incontro.
3. La riunione dell'Organo di Amministrazione può anche avvenire in modalità di videoconferenza, previo consenso della metà più uno degli stessi componenti, che dovrà essere prestato e recepito dal Presidente dell'associazione in forma scritta, prima dell'invio della relativa convocazione.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età, almeno 2 (due) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'associazione.
8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da persona designata da chi presiede la riunione, e conservato nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 - Il Presidente dell'associazione

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
 - b) Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione.
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
 - d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Tributaria ed Amministrativa.
 - e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione.
 - f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

- g) In caso di necessità e di urgenza assume tutti i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario ed il Tesoriere

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente dell'associazione nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario, in particolare, compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione.
 - b) Di curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione.
 - c) La redazione dei libri verbali, nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
- 3. Al Tesoriere spetta, invece, il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili.
 - b) Predisporre il bilancio dell'associazione e l'eventuale preventivo.

Art. 20 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale

- 1. L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art. 30, comma 2, del D.Lgs 117/2017), ovvero, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e durano in carica per 5 (cinque) esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
- 2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento.
- 4. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5. I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve però essere costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea dei soci delibera la nomina di un revisore legale dei conti ov-

vero di una società di revisione, esterni all'associazione ed iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - L'Organismo di Mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione ovvero i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati.
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
 - d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono redatti dal Segretario dell'associazione e tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. I verbali dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati delle eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione ed in loro mancanza rispettivamente dal Vice Presidente e da un socio eletto direttamente dall'assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote sociali.
 - b) Contributi privati.
 - c) Contributi pubblici.
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio.
 - e) Rendite patrimoniali.
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale.
 - j) Entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
 - k) Altre entrate espressamente previste dalla legge.

- 1) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovvero dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea dei soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa previgente.

